



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

**Accordo sul Protocollo d'intesa tra Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
Commissario *ad acta*, Regione Umbria e Regione Toscana per la gestione delle funzioni già
esercitate dall'Ente Irriguo Umbro-Toscano.**

Accordo ai sensi dell'articolo 4, e dell'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. 203 /CSR del 13 ottobre 2011.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 13 ottobre 2011:

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che, all'articolo 4, comma 1, prevede la possibilità di concludere accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in sede di Conferenza Stato - Regioni, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa;

VISTO altresì l'articolo 2 del medesimo decreto legislativo 281/97 che, alla lettera c) del comma 1, nel rispetto delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, prevede la promozione, da parte di questa Conferenza, del coordinamento tra la programmazione statale e regionale ed il raccordo di quest'ultima con l'attività degli enti o soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito territoriale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA la legge 18 ottobre 1961, n.1048, che all'articolo 1 istituisce l'Ente autonomo di irrigazione della Valdichiana senese, perugina ed aretina, nonché delle Valli aretine contigue, del bacino del Trasimeno e dell'Alta Valle del Tevere umbro-toscana, successivamente denominato Ente irriguo umbro toscano (EIUT) quale persona giuridica di diritto pubblico, allo scopo di provvedere allo studio ed alla redazione dei progetti per il finanziamento e l'esecuzione delle opere di manutenzione ed esercizio, nonché di opere pubbliche irrigue, di bonifica idraulica ed infrastrutturali;

VISTO, in particolare, l'articolo 3 della predetta legge che fissa in 30 anni la durata dell'Ente, termine più volte procrastinato, da ultimo fino al 6 novembre 2009, al fine di prolungare l'operatività dell'Ente ed assicurare continuità ai relativi rapporti giuridici, attivi e passivi;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2009, con il quale è stata affidata la gestione delle funzioni dell'Ente al Commissario *ad acta*, con l'ulteriore compito di adottare ogni atto necessario al trasferimento delle funzioni proprie dell'Ente stesso ai Soggetti definitivamente competenti, con i quali collaborare;

Bilacchi





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, che ha stabilito la data del 6 novembre 2011, quale termine ultimo per la gestione liquidatoria, al fine di consentire al Commissario *ad acta*, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la garanzia di continuità amministrativa del servizio pubblico, nonché la gestione e la definizione dei rapporti giuridici pendenti, sino all'effettivo trasferimento delle competenze al Soggetto, costituito o individuato con provvedimento delle Regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti Amministrazioni dello Stato, con la previsione, al termine della procedura liquidatoria, della presentazione, da parte del Commissario stesso, del rendiconto di gestione, accompagnato dalla relazione sull'attività svolta;

VISTO il provvedimento in esame, trasmesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota protocollo n. 9083 del 16 settembre 2011 e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza alle Regioni e Province autonome il successivo 23 settembre del medesimo anno, con nota protocollo n. 4468, che costituisce la bozza di un Protocollo d'intesa tra il Ministero, il Commissario *ad acta* e le Regioni Toscana ed Umbria, predisposto per il trasferimento delle funzioni dell'Ente alle due Regioni coinvolte e cointeressate, con la previsione della costituzione, entro la data del 6 novembre del corrente anno, di un apposito Ente pubblico economico per il prosieguo delle attività, quale primo atto, necessario per la conclusione degli adempimenti normativi ed amministrativi, da perfezionarsi entro i termini indicati per legge;

VISTI gli esiti dell'incontro tecnico istruttorio del 4 ottobre 2011, favorevoli al testo con una modifica concordata, consistente nell'inserire, in allegato agli ultimi due "VISTO" delle premesse, le note ivi richiamate, a firma, rispettivamente, del Commissario *ad acta* e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

CONSIDERATO che, nella medesima sede tecnica, a fronte della richiesta di chiarimento espressa da parte del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, è stata fornita assicurazione che alla costituzione dell'Ente pubblico economico, di cui all'articolo 1 del Protocollo d'Intesa, si provvede con due apposite leggi delle regioni Toscana ed Umbria;

PRESO ATTO che il Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura, nella seduta del 6 ottobre 2011, ha espresso avviso favorevole sul testo, così come concordato in sede di istruttoria tecnica;

VISTA la stesura del Protocollo d'intesa, trasmessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10280 del 12 ottobre 2011, diramata dalla Segreteria di questa Conferenza con nota protocollo n. 4816 del 13 ottobre 2011, contenente le modifiche concordate con i relativi allegati;

VISTI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno confermato l'avviso favorevole già espresso dagli Assessori regionali nella richiamata seduta del citato Comitato;

ACQUISITO l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

Galassini





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

SANCISCE ACCORDO

sul Protocollo d'intesa tra Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Commissario *ad acta*, Regione Umbria e Regione Toscana per la gestione delle funzioni già esercitate dall'Ente Irriguo Umbro-Toscano, ivi allegato, parte integrante del presente Atto. (All.1)

Il Segretario

Cons. Ermenegilda Siniscalchi



IL Presidente

On. Dott. Raffaele Fitto

Acc. 1)

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

COMMISSARIO AD ACTA PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI GIA' ESERCITATE
DALL'ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

REGIONE TOSCANA

REGIONE UMBRIA

Premesso che:

- con la legge 18 ottobre 1961, n. 1048 e successive modifiche, è stato istituito l'Ente per la irrigazione della Valdichiana, delle Valli contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e dell'alta valle del Tevere umbro-toscana, successivamente denominato Ente Irriguo Umbro-Toscano dall'articolo 6 del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, convertito, con modificazioni in legge 30 dicembre 1991, n. 411;
- l'art. 3 della l. 1048/1961 ha determinato la durata dell'Ente in trenta anni, termine più volte prorogato, da ultimo dall'art. 3 del decreto-legge 3 novembre 2008, 1971 convertito, con modificazioni, in legge 30 dicembre 2008, n. 205, fino al 6 novembre 2009;
- il comma 2, dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni ha stabilito che le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto e che l'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Preso atto che il Consiglio dei Ministri in relazione alle competenze del cessato Ente irriguo, con deliberazione del 12 novembre 2009, ha individuato nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il soggetto cui spetta la gestione delle risorse idriche per l'agricoltura fino al momento del passaggio delle funzioni alle regioni;

Richiamato il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2009, con cui è stato nominato il commissario ad acta per la gestione delle funzioni già esercitate dall'Ente irriguo umbro-toscano e per l'adozione di ogni atto necessario al trasferimento delle stesse agli enti definitivamente competenti con i quali assicura ogni forma di leale collaborazione;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3 del sopra richiamato decreto ministeriale la gestione commissariale è succeduta in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del cessato Ente Irriguo Umbro-Toscano e con decorrenza dalla cessazione ne ha acquisito le risorse finanziarie, strumentali, strutturali, infrastrutturali e di personale;

Atteso che l'art. 2, comma 4, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge 25 febbraio 2010 n. 25, ha disposto che la gestione liquidatoria dell'Ente Irriguo Umbro-Toscano ferma la necessità di garantire la continuità amministrativa del servizio pubblico, cessa entro



mesi dalla scadenza del termine, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, al fine di consentire l'effettivo trasferimento delle sue competenze al soggetto costituito o individuato con provvedimento delle regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato;

Considerato che l'Ente Irriguo Umbro-Toscano ha svolto le funzioni relative al servizio pubblico di accumulo, adduzione e distribuzione delle acque per uso plurimo derivanti dalla gestione delle opere infrastrutturali dallo stesso realizzate operando, relativamente alle opere di competenza dello Stato, in regime di concessioni – delega ai sensi del Regio Decreto del 13 febbraio 1933, n. 215 e sulla base dei programmi nazionali predisposti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a fronte delle risorse finanziarie stanziare dalle leggi di spesa.

Vista la nota del Commissario ad Acta dell'Ente irriguo Umbro-Toscano del 17 maggio 2011, allegato 1, con la quale il Commissario dà atto che "il trasferimento di funzioni al nuovo ente comprende la gestione di impianti – che sono e restano del Demanio dello Stato";

Vista la nota del 10 agosto 2011, allegato 2, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assicura l'impegno di continuare a fare fronte, tramite il Piano irriguo nazionale o altri atti generali di programmazione, alle spese di manutenzione straordinaria e per il completamento delle opere oggetto di concessione, nei limiti delle disponibilità finanziarie che le future leggi di stanziamento individueranno, nel rispetto delle procedure per le quali gli atti di programmazione generale sono concordati a livello nazionale e approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni;

Ritenuto opportuno, nel rispetto del principio di leale collaborazione, dover procedere alla stipula di un preventivo protocollo d'intesa tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali la Regione Umbria, la Regione Toscana, e il Commissario ad acta del cessato Ente Irriguo Umbro-Toscano, ai seguenti fini:

- 1) individuazione dei rapporti giuridici (comprese le concessioni) in capo al cessato Ente Irriguo Umbro-Toscano e oggetto di trasferimento al nuovo soggetto giuridico che le Regioni Umbria e Toscana andranno a costituire;
- 2) determinazione delle risorse finanziarie necessarie per fare fronte all'adempimento degli obblighi previsti nelle concessioni/convenzioni/disciplinari/contratti e relativa copertura;
- 3) individuazione delle modalità per garantire nel costituendo Ente l'adeguata rappresentanza dello Stato;

Tutto ciò premesso e considerato

Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali,

Il Commissario ad acta per la gestione delle funzioni già esercitate dall'Ente Irriguo Umbro-Toscano,

La Regione Toscana,

La Regione Umbria,



le parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Costituzione del nuovo ente pubblico economico

1. Le Regioni Umbria e Toscana in attuazione dell'articolo 2, comma 4 del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 104, convertito in legge 25 febbraio 2010 n. 25, al fine di assicurare la continuità nella gestione del servizio pubblico delle opere infrastrutturali realizzate dall'Ente Irriguo Umbro-Toscano per l'accumulo, l'adduzione e la distribuzione delle acque per uso plurimo, a prevalenza irriguo, si impegnano a costituire un Ente pubblico economico con personalità giuridica di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica, per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) progettazione ed esecuzione di opere di accumulo, adduzione e distribuzione delle acque a scopo prevalentemente irriguo, nonché la relativa gestione, esercizio e manutenzione, nell'ambito delle competenze attribuite dal Ministero dell'agricoltura in regime di concessione delega;
- b) progettazione ed esecuzione di opere di accumulo, adduzione e distribuzione delle acque a scopo prevalentemente irriguo, nonché la relativa gestione, esercizio e manutenzione, nell'ambito delle competenze delle Regioni Umbria e Toscana;
- c) distribuzione delle acque sulla base della ripartizione concordata dalle Regioni Umbria e Toscana con gli atti definiti in attuazione delle disposizioni di legge vigenti;
- d) attuazione di interventi in materia di realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche irrigue, di bonifica idraulica ed infrastrutturali, compresa la produzione e vendita di energia, su incarico o concessione dello Stato, delle Regioni Umbria e Toscana, nonché interventi, nelle medesime materie, che siano ad esso affidati da enti locali territoriali;
- e) gestione delle opere di cui alla lett. d), su incarico dei soggetti ivi previsti;
- f) effettuazione di studi e ricerche, anche sperimentali, connessi con quanto previsto alla lettera a), b) e d).

Art. 2

Rappresentanza dello Stato

1. La rappresentanza dello Stato nel costituendo Ente è assicurata tramite un rappresentante nel consiglio di amministrazione, designato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e un rappresentante nel collegio dei revisori dei conti, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 3

Individuazione delle competenze oggetto di trasferimento

1. Il nuovo Ente subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo al cessato Ente Irriguo Umbro-Toscano e in particolare, a titolo non esaustivo, nelle seguenti posizioni giuridiche:

– concessioni di derivazione di cui:

- a) Decreto del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero per le finanze, 29 aprile 1971, n. 1141, e relativo disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui



dovrà essere vincolata la concessione delle derivazioni di acqua per uso irriguo dal fiume Tevere, dai torrenti Singerna, Sovara e Chiassaccia in Provincia di Arezzo e dal fiume Chiascio e dai torrenti Carpina e Carpinella, in Provincia di Perugia;

- b) Decreto del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero per le finanze n. 1549/1983-Canale Battagli;
- c) Decreto Regione Toscana del 28 ottobre 1998, n. 06568 -Idroelettrica Montedoglio;
- d) Determina direttoriale del 23 marzo 2006, n. 187/05-Idroelettrica Sovara;
- e) Decreto del Presidente Giunta della Regione Umbria del 29 novembre 1995, n. 764-Idroelettrica Chiascio;
- f) Decreto ministeriale del 27 marzo 1963, n. 1187, concessione provvisoria Calcione/Foenna;

- concessioni di finanziamento già assentite;
- finanziamenti per gli interventi di irrigazione e bonifica concessi o da concedere;
- convenzioni in essere, ivi comprese quelle di cui all'articolo 28 comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- titolarità del patrimonio immobiliare e mobiliare, ivi comprese le disponibilità liquide e tutti gli altri rapporti giuridici attivi e passivi in essere al momento del trasferimento;
- contratti di lavoro con n. 19 unità di personale a tempo indeterminato.

2. Il commissario ad acta del cessato Ente Irriguo Umbro Toscano provvede alla redazione del bilancio finale di esercizio e alla ricognizione dei rapporti giuridici di cui al comma 1, nonché del patrimonio mobiliare e immobiliare da trasferire al nuovo ente. Al trasferimento dei beni mobili e immobili si procede mediante verbali di consegna sottoscritti per accettazione dal direttore del nuovo Ente alla data della sua costituzione. Tali verbali costituiscono titolo per le volture.

Articolo 4

Modalità e tempistica del trasferimento

1. Entro il 6 novembre 2011 le Regioni Umbria e Toscana, ai sensi dell'articolo 117 comma 8 della Costituzione, costituiscono il nuovo Ente tramite la ratifica di un'apposita intesa.
2. I trasferimenti di cui all'articolo 3 acquistano efficacia con decorrenza dalla costituzione del nuovo ente e comunque non oltre il 6 novembre 2011.
3. Il nuovo Ente subentra di diritto in tutte le concessioni in essere alla data del 6 novembre 2009 e in quelle successivamente assentite al Commissario ad acta.
4. Il nuovo Ente subentra nelle funzioni del cessato Ente Irriguo Umbro-Toscano dal trasferimento di cui al comma 2.

Articolo 5

Norme transitorie per il passaggio delle funzioni

1. Le Regioni nell'intesa di cui all'articolo 4, comma 1, stabiliscono di nominare un commissario per assicurare la gestione del nuovo ente fino all'insediamento degli organi di amministrazione e concordano di affidare l'incarico medesimo al commissario ad acta del cessato Ente Irriguo Umbro Toscano, nominato con D.M. 20 novembre 2009. Il commissario esercita tutte le funzioni attribuite al Presidente e al Consiglio di amministrazione.
2. Per garantire la continuità amministrativa, il Commissario ad acta del cessato Ente Irriguo Umbro-Toscano provvede, prima del 6 novembre, a prorogare il vigente contratto del direttore dell'Ente Irriguo Umbro-Toscano fino alla nomina del nuovo direttore e comunque non oltre 6 mesi.



Art. 6
Attuazione dell' intesa

1 Le Regioni Umbria e Toscana e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali verificano l'attuazione della presente intesa per i primi tre anni, assicurando ogni forma di leale collaborazione, al fine di garantire la continuità nella gestione del servizio pubblico delle opere infrastrutturali realizzate dal cessato Ente Irriguo Umbro-Toscano.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume l'impegno di continuare a fare fronte, tramite il Piano irriguo nazionale o altri atti generali di programmazione, alle spese di manutenzione straordinaria e per il completamento delle opere oggetto di concessione, nei limiti delle disponibilità finanziarie che le future leggi di stanziamento individueranno, nel rispetto delle procedure per le quali gli atti di programmazione generale sono concordati a livello nazionale e approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Commissario ad acta per la gestione delle funzioni già esercitate dall'Ente Irriguo Umbro Toscano,

La Regione Toscana

La Regione Umbria



ALL 1

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO17 MAG. 2011
(52100) Arezzo

Via Ristoro d'Arezzo, 96

TeleL.(0575) 29771-2-3 - Fax (0575) 299039

Il Commissario ad Acta

Prot. n. 1012 Posiz. XIV/2

Allegati n.

Risposta al foglio n. del

→ **AL PRESIDENTE
ALL'ASSESSORE AGRICOLTURA
REGIONE UMBRIA
Via M. Angeloni, 61
06124 Perugia**

**AL PRESIDENTE
ALL'ASSESSORE AGRICOLTURA
REGIONE TOSCANA
Via di Novoli, 26
50127 - FIRENZE**

RACCOMANDATA A/R

Anticipata a mezzo fax - 0755045121; 055 4383622

OGGETTO: *Adempimenti ex art. 2, comma 4, del dl 30 dicembre 2009 n. 194, coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25 -*

L'Ente irriguo umbro-toscano era ente pubblico non economico a termine che - operando in prevalenza su "concessione-delega" (per lo più statale) - provvedeva alla progettazione ed alla esecuzione di opere di accumulo, adduzione e distribuzione delle acque a scopo prevalentemente irriguo nonché alla relativa gestione, esercizio e manutenzione, in vaste aree della Toscana e dell'Umbria.

Tale Ente era stato istituito con legge 18 ottobre 1961, n. 1048 e più volte prorogato (per ultima legge 30 dicembre 2008, n. 205) fino al 6 novembre 2009 allorché se ne è avuta la cessazione senza che alcuna norma ne avesse disciplinata la fase della successione nelle funzioni e nei beni.

Cessato l'Ente, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2009 veniva delineata la ripartizione transitoria dei compiti dell'Ente irriguo umbro toscano, individuando nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il soggetto cui attribuire provvisoriamente la gestione delle risorse idriche per l'agricoltura fino al momento del passaggio delle funzioni alle regioni.

Dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 veniva confermata in capo alle regioni interessate la titolarità di provvedere alla costituzione/individuazione del soggetto preposto a rilevare le funzioni già esercitate dall'Ente irriguo umbro-toscano.

La stessa legge n. 25/2010 ha altresì previsto una fase transitoria di 24 mesi (termine stabilito al 6 novembre 2011, compreso) assegnando alla scrivente gestione commissariale il compito di garantire la continuità del servizio pubblico nonché la conduzione dei rapporti giuridici pendenti.



Il decreto di nomina del sottoscritto, recante data 20 novembre 2009, ha previsto che il commissario assicuri agli enti competenti ogni forma di leale collaborazione nell'ambito del trasferimento delle funzioni già esercitate dall'Ente irriguo umbro-toscano.

Intendendosi assicurare collaborazione alle regioni interessate si sono tenuti periodici incontri e sono stati effettuati approfondimenti sulle questioni via via poste di talché è stato chiarito che:

- i dati economico-finanziari riferiti all'Ente irriguo umbro-toscano sono caratterizzati da un bilancio di parte corrente in equilibrio fin dall'esercizio 2004 con una spesa corrente da entrate proprie provenienti dalle gestioni (irrigue, idropotabili ed energia) e da servizi eseguiti per conto dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche e in minima parte da contributi;
- il trasferimento di funzioni al nuovo Ente comprende la gestione di impianti - che sono e restano del Demanio dello Stato - e le correlative concessioni di derivazione di acqua assentite all'Ente irriguo obbligano a mantenere in esercizio ed in perfetto stato di funzionamento (oneri a completo carico del soggetto gestore) le opere di accumulo ed adduzione. Per la realizzazione di dighe, opere di adduzione primaria e per gli interventi di manutenzione straordinaria lo Stato opera, come noto, con i Piani irrigui nazionali, deliberando su proposte approvate in Conferenza Stato-Regioni e pertanto, nell'attuale quadro normativo, non possono essere assunti formali impegni di attribuire risorse in via prioritaria al nuovo ente.

Atteso quanto sopra a questa gestione commissariale corre l'obbligo di rilevare che:


- sussiste la possibilità di operare il trasferimento delle funzioni del cessato Ente irriguo umbro toscano al nuovo ente prima della scadenza del termine, essendo presenti tutte le condizioni che soddisfano la legge n. 25 del 2010 cui corre l'obbligo di adempiere;
- il 6 novembre 2011 la gestione commissariale - chiamata ad amministrare la fase transitoria - cesserà e la mancata costituzione/individuazione del soggetto preposto a rilevare le funzioni già esercitate dall'Ente irriguo umbro-toscano porterà a conseguenze pregiudizievoli circa l'impiego di finanziamenti già assentiti e la continuità del servizio pubblico con riguardo a vaste aree della Toscana e dell'Umbria.

Tenuto conto che le pregiudizievoli conseguenze derivanti dalla mancata individuazione/costituzione del nuovo soggetto investono direttamente le regioni interessate - anche quali titolari della competenza e dell'onere di provvedere in tal senso - e considerato che sussistono le condizioni che soddisfano la legge n. 25 del 2010 per operare il trasferimento delle funzioni del cessato Ente irriguo umbro toscano al nuovo ente prima della ormai prossima scadenza del termine normativamente stabilito, la presente a valere quale invito ad indicare - con la massima sollecitudine compatibile - tempistica e modalità di attuazione dell'art. 2, comma 4, del dl 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25, con particolare riferimento alla costituzione/individuazione del nuovo soggetto.

Si prega di assicurare una cortese risposta.

Distinti saluti.

D. Giuseppe Scrimo





Il Ministro

delle politiche agricole alimentari e forestali

Roma,

AOOGAB Ministro
Prot. Uscita del 10/08/2011
Numero: **0008131**
Classifica:

ALL. 2



Enrico Rossi

il Commissario Serino mi ha aggiornato sullo sviluppo dell'ultimo incontro che si è svolto a Roma lo scorso otto luglio e ho appreso con soddisfazione che le difficoltà manifestate nei mesi passati sono in via di risoluzione.

Nella lettera che mi è stata indirizzata viene chiesto di assumere un impegno per continuare a fare fronte, tramite il Piano irriguo nazionale o altri atti generali di programmazione, alle spese di manutenzione straordinaria e per il completamento delle opere oggetto di concessione.

Al riguardo, posso assicurare tale impegno, nei limiti delle disponibilità finanziarie che le future leggi di stanziamento finalizzeranno agli interventi infrastrutturali irrigui e nel rispetto delle procedure per le quali gli atti di programmazione generale sono concordati a livello nazionale e approvati in sede di Conferenza Stato Regioni.

Ricordo che, recentemente, sono state trasmesse le lettere che autorizzano i beneficiari della Delibera Cipe del 22 luglio 2010, n. 69, alla contrazione dei mutui, a carico del bilancio ministeriale, per il finanziamento del Programma di completamento del Piano irriguo nazionale; sottolineo che l'Ente irriguo umbro toscano è il secondo beneficiario in ordine di valore del finanziamento che sarà sostenuto dallo Stato (oltre 54 milioni di euro, su 418 milioni di euro dell'intero programma del Centro e Nord d'Italia), e che per il sistema del Montedoglio sono stati già effettuati investimenti del valore di oltre 600 milioni di euro che, insieme agli oltre 300 milioni già investiti per la diga del Chiasco, manifestano la strategicità delle opere realizzate e da completare e l'interesse nazionale che esse rivestono.

ENRICO ROSSI
Presidente della Regione Toscana
Piazza Duomo, 10
50122 Firenze





Il Ministro

delle politiche agricole alimentari e forestali

Auspico, pertanto, che entro il termine del 7 novembre prossimo, possa essere completato il percorso legislativo per la costituzione del nuovo ente pubblico economico, cui sarà affidata la gestione degli schemi esistenti unitamente alla responsabilità della realizzazione dei nuovi interventi, tra i quali la messa in sicurezza del versante destro del Chiascio, propedeutico alla definitiva messa a regime dello schema umbro e le adduttrici primarie, ancora rimaste da realizzare, dello schema di Montedoglio, dalle quali dipende il completamento del sistema per la parte Toscana.

Francesco Severio Romano





Il Ministro

delle politiche agricole alimentari e forestali

Roma,

AOOGAB Ministro
Prot. Uscita del 10/08/2011
Numero: **0008132**
Classifica:



Esperanza Serino

il Commissario Serino mi ha aggiornato sullo sviluppo dell'ultimo incontro che si è svolto a Roma lo scorso otto luglio e ho appreso con soddisfazione che le difficoltà manifestate nei mesi passati sono in via di risoluzione.

Nella lettera che mi è stata indirizzata viene chiesto di assumere un impegno per continuare a fare fronte, tramite il Piano irriguo nazionale o altri atti generali di programmazione, alle spese di manutenzione straordinaria e per il completamento delle opere oggetto di concessione.

Al riguardo, posso assicurare tale impegno, nei limiti delle disponibilità finanziarie che le future leggi di stanziamento finalizzeranno agli interventi infrastrutturali irrigui e nel rispetto delle procedure per le quali gli atti di programmazione generale sono concordati a livello nazionale e approvati in sede di Conferenza Stato Regioni.

Ricordo che, recentemente, sono state trasmesse le lettere che autorizzano i beneficiari della Delibera Cipe del 22 luglio 2010, n. 69, alla contrazione dei mutui, a carico del bilancio ministeriale, per il finanziamento del Programma di completamento del Piano irriguo nazionale; sottolineo che l'Ente irriguo umbro toscano è il secondo beneficiario in ordine di valore del finanziamento che sarà sostenuto dallo Stato (oltre 54 milioni di euro, su 418 milioni di euro dell'intero programma del Centro e Nord d'Italia), e che per il sistema del Montedoglio sono stati già effettuati investimenti del valore di oltre 600 milioni di euro che, insieme agli oltre 300 milioni già investiti per la diga del Chiascio, manifestano la strategicità delle opere realizzate e da completare e l'interesse nazionale che esse rivestono.

CATIUSCIA MARINI

Presidente della Regione Umbria

Corso Vannucci, 96

06121 Perugia





Il Ministro

delle politiche agricole alimentari e forestali

Auspico, pertanto, che entro il termine del 7 novembre prossimo, possa essere completato il percorso legislativo per la costituzione del nuovo ente pubblico economico, cui sarà affidata la gestione degli schemi esistenti unitamente alla responsabilità della realizzazione dei nuovi interventi, tra i quali la messa in sicurezza del versante destro del Chiascio, propedeutico alla definitiva messa a regime dello schema umbro e le adduttrici primarie, ancora rimaste da realizzare, dello schema di Montedoglio, dalle quali dipende il completamento del sistema per la parte Toscana.

Francesco Saverio Romano

